NUOVE NORME PER L'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE SULLA VITA

Art. 75

Adeguamento alle disposizioni sul margine di solvibilità e sulla quota di garanzia

Le imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono autorizzate all'esercizio delle attivita' indicate nel punto A) della tabella allegata, debbono conformarsi entro il 31 dicembre 1986 alle disposizioni degli articoli 36 e seguenti relative al margine di solvibilita' ed alla quota di garanzia. Le imprese che alla scadenza del termine di cui al comma 1 non dispongano integralmente del margine di solvibilita' necessario debbono sottoporre all'ISVAP un piano di risanamento, conformemente a quanto previsto dall'articolo 43. In tal caso il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, puo' consentire alle predette imprese, per regolare la loro posizione, una proroga di non piu' di due anni. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, puo' esonerare le imprese di cui al comma 1, escluse le mutue assicuratrici di cui alla lettera b), comma 2, dell'articolo 1, le quali dimostrino che il margine di solvibilita', da costituire ai sensi dell'articolo 36, senza detrazione della riassicurazione, e' inferiore all'importo della quota di garanzia di cui al comma 2 dell'articolo 39, dall'obbligo di adeguare tale quota fino alla fine dell'esercizio nel quale l'importo del margine di solvibilita' abbia raggiunto l'ammontare minimo della quota di garanzia. Detto esonero puo' essere disposto sino al 31 dicembre 1991. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo rispetto alla Comunita' economica europea. Salvo quanto previsto dall'articolo 76, le imprese debbono dimostrare di aver adempiuto alle disposizioni dei commi 1 e 3 con il bilancio dell'esercizio nel corso del quale cade il termine indicato nelle disposizioni stesse.

Versione in vigore dal 22 novembre 1986, non più in vigore dal 19 maggio 1995 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita
Estremi	Legge 22 ottobre 1986, n. 742
Titolo	VIII — Disposizioni transitorie e finali

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-norme-per-l-esercizio-delle-assicurazioni-private-sulla-vita/art-75-adeguamento-alle-disposizioni-sul-margine-di-solvibilita-e-sulla/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it